



CITTA' DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

UFFICIO TECNICO



OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) inerente la variante al Piano delle Regole del vigente P.G.T. (LR 12/2005).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e s.m.i (D.Lgs. 152/2006);

VISTI altresì i "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12" di cui all'Allegato I alla parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio", con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (L.R. 12/2005);
- gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- gli Ulteriori adempimenti di disciplina approvati da parte della Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. 12/2005, dcr 351/2007) di approvazione dell'allegato 1U – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) per varianti al piano dei servizi e piano delle regole, approvato con DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;
- il Piano di Gestione della ZPS IT2070402 "Alto Garda Bresciano" approvato in via definitiva con Deliberazione Assembleare N.° 3/2011 del 28/01/2010;

CONSIDERATI in particolare:

- l'articolo 6 del D.Lgs 152/2006 il quale recita:

"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,

turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.”

- l'articolo 12 comma 6 del D.Lgs 152/2006:

“La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.”

- l'articolo 4 comma 2 bis della L.R. 12/2005:

“Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).”

PRESO ATTO CHE:

- il comune di Gardone Riviera è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. 12/2005, entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul BURL (il 16/03/2011) degli atti approvati con la DCC n. 40 del 15/10/2010);
- Il PGT è stato oggetto di successive varianti approvate con gli atti seguenti:
 - DCC n. 2 del 15/01/2014 (pubblicata sul BURL il 28/05/2014);
 - DCC n. 35 del 14/06/2019 (pubblicata sul BURL il 30/10/2019);
- con deliberazione della Giunta comunale numero 94 del 12/09/2017 e n. 82 del 28/06/2018, il comune ha avviato il procedimento di redazione di una variante al piano delle regole (PdR) allegato al PGT;
- con la deliberazione sopra citata, sono stati individuati:
 - Soggetto Proponente: Amministrazione del Comune di Gardone Riviera, nella figura del Sindaco pro tempore Andrea Cipani;
 - Autorità Procedente: Geom. Giacomo Frigerio, in qualità di responsabile Area Tecnica del Comune di Gardone riviera;
 - Autorità Competente: Arch. Stefania Baronio, in qualità di Responsabile Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
 - Autorità competente: arch. Stefania Baronio, responsabile del servizio urbanistica, ambiente, paesaggio e territorio della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano;
 - i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
 - le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
- con l'avviso di avvio del procedimento di variante al PdR, il comune ha reso noto che chiunque avesse interesse potesse presentare istanze di insediamento di strutture private complementari al servizio pubblico o di uso pubblico;

RILEVATO CHE le varianti introdotte al PdR riguardano:

- alcune rettifiche cartografiche e normative del vigente Piano delle Regole resesi necessarie a seguito della verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale che ha riscontrato di errori materiali all'interno

dei documenti approvati con D.C.C. n° 2 del 15/01/2014 e a seguito del recepimento di normative sovra comunali;

- recepire quanto disciplinato dalla Regione Lombardia (DGR X/5932 del 05/12/2016) relativamente all'Ex Presidio Ospedaliero "Santa Corona".
- recepire quanto disciplinato dalla Regione Lombardia (L.R. 7/2017) relativamente al calcolo della superficie lorda delle strutture ricettive.
- Varianti puntuali proposti su singoli immobili volti al recupero e/o ampliamento di edifici esistenti;
- modifica dell'art. 10.2, comma 3 delle NTA del Piano delle Regole, consentendo agli edifici aventi destinazione di pubblico esercizio e turistico ricettiva la realizzazione di strutture in metallo o legno con soprastante copertura in telo, sia a sbalzo che con supporti a terra, per una superficie massima pari al 50% della slp avente la destinazione sopra indicata prevedendo che tali interventi siano subordinati al parere della Commissione Paesaggio.
- Si propone che l'articolo 5 comma 7 "Norme per la tutela e conservazione del verde e delle alberature", venga integrato precisando che i riferimenti da assumere per la sostituzione delle essenze abbattute sono sia lo studio agronomico comunale vigente sia le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- si prevede che i valori di monetizzazione dei servizi pubblici di qualità siano differenziati per zone territoriali definite dal Consiglio in base ai valori IMU e determinati dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale in relazione alle potenzialità edificatorie dei singoli lotti.
- indicare l'avvenuta attuazione delle previsioni di piano mediante un'attenta ricognizione delle pratiche edilizie rilasciate.
- Si propone per l'articolo 40.1 un aumento dell'indice esclusivamente per le destinazioni agricole 6a e 6e portandolo da 0,001 mq/mq a 0,01 mq/mq rapporto copertura, per consentire la realizzazione di strutture atte alla manutenzione dei fondi agricoli, ricordando che tali indici sono comunque molto inferiori rispetto ai limiti introdotti dalla LR 12/2005.
- Si propone per l'articolo 49 Norma finalizzata al risparmio energetico l'aggiornamento a seguito dell'approvazione del PAES da parte del Comune di Gardone Riviera con il recepimento anche dei contenuti dell'allegato energetico redatto nel corso del 2013 dalla Società Ambiente Italia.

VERIFICATO che:

- in data 11/07/2018 è stato pubblicato sul portale regionale SIVAS il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS completo degli elaborati di cui alla proposta di variante urbanistica al Piano delle Regole del PGT vigente del Comune di Gardone Riviera, contestualmente alla convocazione della conferenza di esclusione dalla VAS;
- in data 13/09/2018 si è tenuta la conferenza di verifica per l'assoggettabilità a VAS, come da apposito verbale allegato agli atti della variante e pubblicato su SIVAS;
- in occasione della conferenza risultano pervenuti i seguenti pareri:
 - A.T.S. Brescia: pervenuto parere in data 24/08/2011 n. 6129 di prot;
 - Provincia di Brescia – Settore Assetto Territoriale, Parchi e Via: pervenuto parere in data 31/08/2018 n. 5615 di prot;
 - UTR: pervenuto parere in data 11/09/2018 n. 6556 di prot;
 - Acque Bresciane S.R.L.: pervenuto parere in data 31/07/2018 n. 5540 di prot;
- In tale seduta sono state richieste delle integrazioni per meglio definire le varianti proposte;
- In data 01/10/2018 si è tenuto un incontro con la Provincia di Brescia al fine di meglio precisare i contenuti della proposta di variante anche a seguito del preventivo parere dell'Ente pervenuto in data 03/08/2018;

RILEVATO ALTRESI' CHE a seguito della conferenza per la verifica di assoggettabilità a VAS e degli incontri tenutisi in Provincia, la variante al PdR è stata integrata al fine di recepire i pareri pervenuti e precisare i contenuti della variante, così come illustrato nella relazione integrativa predisposta e allegata agli atti della variante;

VERIFICATO che il comune di Gardone Riviera confina con comuni su cui insistono il SIC "Sorgente Naturale Funtan", "Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda" e "Monte Luppia e Punta San Vigilio", inoltre risulta inserito nel territorio del Parco Alto Garda Bresciano in cui insiste la ZPS "Alto Garda Bresciano", la cui autorità competente per la Valutazione di Incidenza (VIC), è il Parco dell'Alto Garda, il quale ha già trasmesso al comune il parere favorevole all'esclusione della variante da VIC per assenza di incidenze significative sul SIC;

VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione tecnica prodotta dallo studio dell'arch. Silvano Buzzi con sede a Roè Volciano, e in particolare che la variante interessa il piano delle regole e prevede anche il contestuale recepimento dello Studio di microzonazione sismica;

RITENUTO CHE la variante al piano delle regole prevista possiede la contemporanea presenza dei seguenti requisiti:

- non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- determina l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori;

RITENUTO ALTRESI' CHE la medesima variante:

- prevede esclusivamente di adeguare e/o modificare la normativa di piano vigente senza rideterminare ex novo la disciplina delle aree del PdR;
- è volta al perfezionamento dell'originaria previsione del PdR e interessa principalmente il patrimonio edilizio esistente, senza introdurre incremento di consumo di suolo e senza ridurre le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale;

VERIFICATI i possibili effetti significativi sull'ambiente indotti dalle modifiche previste al Piano delle regole che costituiscono, variante esclusivamente a carattere locale in quanto le modifiche introdotte non determinano influenze sostanziali per gli strumenti pianificatori a carattere sovraordinato;

CONSIDERATI gli effetti significativi sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sulla salute umana derivanti dalla variante in oggetto;

VALUTATO CHE non sono rilevabili:

- possibili interferenze con siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sia in funzione dell'entità della variante, sia in quanto non presenti nel territorio comunale;
- eventuali problemi ambientali e/o per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- potenziali impatti negativi e/o caratteri cumulativi degli impatti;
- impatti di natura transfrontaliera e/o estensione nello spazio;
- incidenze sulle matrici ambientali;
- rischi per la salute umana e/o per l'ambiente
- criticità e/o vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale o del patrimonio culturale;

RITENUTO che non emergano potenziali impatti negativi, né effetti significativi a livello comunale e/o sovracomunale che possano interferire sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sulla salute umana o tali da alterare a breve e/o a lungo termine gli equilibri attuali.

Per quanto sopra premesso, esposto e considerato

DECRETA

1. ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e D.G.R. n.VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, di non assoggettare alla valutazione ambientale - VAS la variante al piano delle regole del PGT del comune di Gardone Riviera, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni impartite dagli enti competenti in materia ambientale nei parerei pervenuti e ivi allegati;
2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del comune di Gardone Riviera e sul sito regionale SIVAS;
3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente Decreto ai soggetti/enti coinvolti nell'ambito dei lavori della Conferenza di valutazione.

Gardone Riviera, 20/11/2019.

L' Autorità Procedente
(geom. Giacomo Frigerio)

L' Autorità Competente per la VAS
(Arch. Stefania Baronio)